

REGOLAMENTO (CEE) N. 457/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1988

che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4001/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in seguito prezzo d'offerta, scenda al di sotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁴⁾; che tale articolo 1 è applicabile a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1777/74 della Commissione, del 9 luglio 1974, che fissa alcuni elementi di calcolo dell'imposta all'importazione e del prezzo limite per l'ovoalbumina e la lattoalbumina⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4156/87⁽⁶⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 990/69⁽⁷⁾, le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina originarie e in provenienza dall'Austria non sono state aumentate di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽⁸⁾, ha istituito, a partire dal 1° gennaio 1988, una nuova « nomenclatura combinata » che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2783/75 per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 186 del 10. 7. 1974, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.